

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 28 giugno 2022, n. 146.

Regolamento del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare il comma 5 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che «al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica e il comma 5-ter che determina la durata biennale delle graduatorie concorsuali; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l'articolo 38, che inibisce l'accesso ai posti di lavoro che implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ai cittadini non italiani;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo



alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e B;

Visto l'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2021, n. 307, recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;

Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»;

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessità di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso;

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;

Considerata l'evoluzione delle modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e l'esigenza di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, semplificando le procedure concorsuali per quanto concerne, in particolare, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, ferma restando la necessità di selezionare candidati con competenze adeguate in relazione alla posizione da ricoprire;

Vista la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 63 del 7 ottobre 2021;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 4810 del 15 marzo 2022;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 389 del 10 marzo 2022;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 5768 del 17 giugno 2022;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ai sensi dell'articolo 32-ter, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. I concorsi sono indetti su base regionale, con frequenza definita ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all'articolo 9 potrà provvedere ad accorpare le procedure concorsuali ai fini dello svolgimento della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a. Ministero: Ministero dell'istruzione;
- b. USR: ufficio scolastico regionale;
- c. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
- d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166;
- e. DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- f. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.



Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.

2. I titoli di studio di cui all'allegato A, il cui possesso è richiesto in sede di prima applicazione del presente Regolamento, sono aggiornati, con decreto del Ministro di natura non regolamentare, a seguito di eventuali innovazioni negli ordinamenti universitari.

3. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda per una sola regione.

Art. 3.

Procedura concorsuale

1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto si articolano nella prova scritta di cui all'articolo 4, nella prova orale di cui all'articolo 5 e nella successiva valutazione dei titoli.

2. La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica.

3. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4, a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.

Art. 4.

Prova scritta

1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti previsti dai bandi di cui all'articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova scritta.

2. La prova scritta, *computer-based* e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.

3. La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B.

4. I 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione:

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea n. 5 quesiti;

Diritto civile n. 4 quesiti;

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche n. 18 quesiti;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, n. 10 quesiti;

Legislazione scolastica n. 8 quesiti;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. 12 quesiti;

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione n. 3 quesiti.

5. L'ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

6. Qualora la prova scritta si dovesse svolgere in più sessioni, in ogni sessione vengono somministrati quesiti diversi, assicurando comunque l'omogeneità e l'equivalenza delle prove in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

7. Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

8. La durata complessiva della prova di cui al comma 1 è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

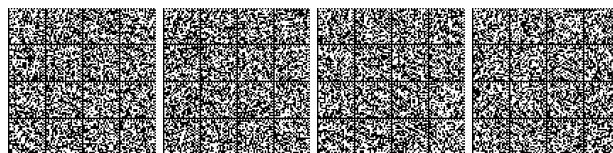
9. La correzione della prova d'esame viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

10. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, manuali, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 5.

Prova orale

1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, hanno superato la prova scritta di cui all'articolo 4, sono ammessi a sostenere la prova orale.



2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:

a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA;

b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.

Art. 6.

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento-cinquanta (150) punti, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per la prova orale e trenta (30) per i titoli.

2. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 è assegnato un punteggio massimo di 60 punti. A ciascuno dei 60 quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60.

3. La commissione dispone per la prova orale di cui all'articolo 5 di un punteggio massimo complessivo di 60 punti, di cui 48 per il colloquio sulle materie d'esame, 6 per la prova di conoscenza degli strumenti informatici e 6 per la prova di lingua inglese. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42 punti.

4. I candidati che superano la prova orale accedono alla valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, un punteggio massimo complessivo di 30 punti.

5. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

Predisposizione delle prove

1. La prova di cui all'articolo 4 è predisposta a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e composto da dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero di comprovata qualificazione nelle materie oggetto della selezione e da DSGA che abbiano prestato servizio nel ruolo per alme-

no 5 anni, che provvede, altresì, prima dello svolgimento della prova orale, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale e recante parametri finalizzati a verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di risoluzione dei problemi e le competenze comunicative, oltre che le conoscenze possedute in ambito informatico e nella lingua straniera. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.

2. I quesiti di cui all'articolo 5, comma 2 lettere a) e b) sono predisposti dalla commissione e dalle eventuali sottocommissioni del concorso, che scelgono altresì i testi in lingua inglese di cui alla lettera c) da leggere e tradurre.

3. La commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano uno o più quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame e i casi riguardanti la funzione di DSGA. Le buste contenenti le prove, predisposte in numero pari rispetto ai soggetti da esaminare aumentato del 30%, sono proposte a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Art. 8.

Graduatorie di merito

1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito composta da un numero di soggetti pari al numero di posti messi a bando per la singola regione, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.

3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione sul profilo di DSGA e restano in vigore per un termine di due anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.

4. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, in base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni scolastici. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.



Art. 9.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico che provvede, altresì, alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:

- a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 2;
- b. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;
- c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
- d. l'organizzazione delle prove concorsuali e il relativo calendario;
- e. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
- f. i documenti richiesti per l'assunzione;
- g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 10.

Commissioni esaminatrici

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.

2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del Bando. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

3. Il presidente è scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra i DSGA. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso.

4. I dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni.

5. I dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.

6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.

7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.

8. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.

9. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

10. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, al fine di assicurare la celerità delle operazioni concorsuali e di consentire lo svolgimento contestuale della prova orale, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, oltre ai membri aggregati e ai supplenti. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle sottocommissioni, sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

11. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

12. I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso sono disciplinati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020.

Art. 11.

Criteri di precedenza nella nomina delle commissioni

1. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore generale per il personale



della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b. titolo di studio di cui all'allegato A;

c. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame.

2. Nel caso di assenza o indisponibilità di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 10, comma 5, i dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito.

Art. 12.

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d. essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del Bando;

e. a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g. aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei DSGA;

h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 13.

Disposizioni relative alle regioni e province autonome

1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

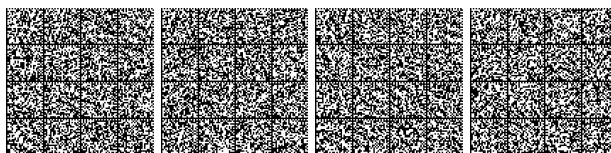
Roma, 28 giugno 2022

Il Ministro: BIANCHI

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2103



(Articolo 2, comma 1)

Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA

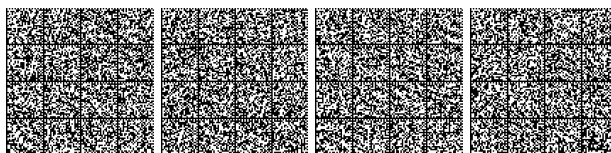
Laurea V.O. previgente all'ex DM 509/99	Equipollente	Equiparata Laurea specialistica (DM n. 509/99)	Equiparata Laurea magistrale (DM n. 270/04)
<u>Giurisprudenza</u>	• Scienze Politiche • Scienze dell'amministrazione	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza
<u>Scienze Politiche</u>	• Sociologia • Scienze Statistiche e attuariali • Scienze statistiche e demografiche • Scienze Statistiche ed economiche • Scienze internazionali e diplomatiche • Scienze della comunicazione • Scienze dell'amministrazione • Relazioni pubbliche • Giurisprudenza	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
		64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		70/S Scienze della politica	LM-62 Scienze della politica



		71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
<u>Economia e Commercio</u>	• Commercio internazionale e mercati valutari • Discipline economiche e sociali • Economia assicurativa e previdenziale • Economia ambientale • Economia aziendale • Economia bancaria • Economia bancaria, finanziaria e assicurativa • Economia del turismo • Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali • Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari • Economia e gestione dei servizi • Economia e legislazione per l'impresa	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali



	• Economia marittima e dei trasporti • Economia per le arti, la cultura e la comunicazione • Economia politica • Scienze bancarie e assicurative • Scienze economiche • Scienze economiche e bancarie • Scienze economiche e sociali • Scienze economiche statistiche e sociali • Scienze economico-marittime • Scienze statistiche e attuariali • Scienze statistiche e demografiche • Scienze statistiche ed economiche • Sociologia		
--	--	--	--



ALLEGATO B

(Articolo 3, comma 4)

PROGRAMMA D'ESAME PER L'ACCESSO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI DSGA

A. Materie di esame

A.1 Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con
riferimento al diritto dell'Unione europea

Il sistema delle fonti del diritto pubblico e amministrativo. La Costituzione. Le fonti, principi e istituti del diritto dell'Unione Europea. Rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale

Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti

Gli enti territoriali. Ordinamento, funzioni e poteri delle Regioni e degli enti locali.

Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento

Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti

Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi

L'attività dell'amministrazione pubblica: funzione attiva, consultiva e di controllo. La disciplina dei controlli. Il controllo di gestione, il controllo strategico. Il controllo interno

Discrezionalità amministrativa e tecnica

Gli atti e i provvedimenti amministrativi. La patologia degli atti amministrativi

Il procedimento amministrativo, la formazione degli atti con particolare riferimento al DPR 445/2000 e al D.lgs 82/2005 e relative regole tecniche.

Trasparenza, Protezione dei dati personali e accesso agli atti, con particolare riferimento agli atti della scuola.

Gli accordi e i contratti della Pubblica Amministrazione

La responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi agenti

La giustizia amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale.

A.2 Diritto civile

Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. L'adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. L'inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio

Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. Responsabilità contrattuale.

Libro IV, Titolo III - Dei singoli contratti

La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale.

La responsabilità civile.

A.3 Contabilità pubblica con particolare riferimento alla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche

La finanza e la contabilità pubblica (finanza pubblica), le fonti ed i principi della finanza, il bilancio, la formazione del bilancio e la manovra finanziaria.

La contabilità delle Istituzioni Scolastiche:

Le fonti normative, leggi e regolamento di contabilità;

La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie (procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate);

Le scritture contabili obbligatorie;

Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma annuale;

Il Conto Consuntivo;

Il servizio di tesoreria

La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: gli inventari, ruoli compiti e responsabilità del DSGA.

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche:

Le fonti normative;

Le fasi del processo di definizione della spesa (determina, selezione dei fornitori – criteri di scelta e confronto delle offerte -, impegno di spesa e liquidazione);

Le diverse tipologie di contratto;

Il Mercato elettronico della PA e le centrali di committenza.

Compiti dei revisori dei conti.

Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del patrimonio. Il funzionario delegato.

Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile. Il controllo di gestione. Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei conti: il procedimento di controllo e le modalità di svolgimento.



La responsabilità: penale, disciplinare, amministrativa e civile, con particolare riferimento al personale scolastico. La responsabilità dirigenziale. La responsabilità patrimoniale del dipendente scolastico.

La giurisdizione della Corte dei conti: i giudizi di conto e di responsabilità. I rimedi giurisdizionali. L'esecuzione delle decisioni.

La scuola e i fondi strutturali UE.

A.4 Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato

Principi generali del diritto sindacale.

La libertà sindacale nella Costituzione e nel c.d. Statuto dei lavoratori.

L'autonomia collettiva (la struttura della contrattazione collettiva, l'inderogabilità e l'efficacia del contratto collettivo)

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Norme CCNL Comparto Scuola vigenti.

Lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale (la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle leggi 146/1990 e 83/2000)

Il rapporto di lavoro subordinato: natura e caratteristiche. Differenze rispetto al contratto di lavoro autonomo.

La tipologia dei rapporti di lavoro (a tempo indeterminato, a termine, apprendistato e lavoro temporaneo)

Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il processo di privatizzazione.

Le riforme nel pubblico impiego (dal decreto Brunetta alla riforma Madia)

L'accesso ai pubblici uffici e organizzazione degli uffici.

La dirigenza pubblica.

Il rapporto di pubblico impiego del personale ATA, con particolare riferimento al DSGA. I doveri del pubblico dipendente. Il codice di comportamento. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: il whistleblowing. Il dovere di esclusività. I diritti dell'impiegato. Il sistema dei controlli. Poteri e obblighi del datore di lavoro. La responsabilità dell'impiegato. Il luogo della prestazione di lavoro. La mobilità. Orario, ferie, permessi congedi. Estinzione del rapporto di impiego. Controversie di lavoro nel pubblico impiego.

A.5 Legislazione scolastica

La scuola e la formazione nella Costituzione italiana. L'organizzazione amministrativa (centrale e periferica) del Ministero dell'Istruzione.

Il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni normative vigenti in materia di istruzione) e successive modificazioni

L'istituzione scolastica autonoma

La gestione dell'offerta formativa

La governance della scuola

Le competenze delle autonomie territoriali in materia di istruzione

Il sistema educativo di istruzione e formazione

La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione

Il secondo ciclo di istruzione

Norme comuni ai cicli scolastici

La scuola dell'inclusione

Scuola trasparente e digitale

A.6 Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico

Il personale della scuola. Dirigente scolastico e docenti. Inquadramento funzionale e giuridico. La gestione delle relazioni sindacali. La contrattazione integrativa di istituto. Il personale delle istituzioni educative. Il personale supplente.

DSGA e personale A.T.A. Inquadramento funzionale e giuridico. Il rapporto di lavoro del personale A.T.A.. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Gli istituti specifici: organici ATA e mobilità. I diritti e doveri del personale A.T.A. La responsabilità disciplinare del personale A.T.A.

DS e DSGA, competenze a confronto. Le competenze del DSGA. Il potere di firma del DSGA. Le funzioni delegabili dal DS. Il DSGA e gli Uffici amministrativi della scuola. Le attività della segreteria.

La gestione documentale della scuola. Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. I documenti informatici e il sistema delle firme. La posta elettronica certificata. Il sito istituzionale. L'archivio, il protocollo informatico. Le autocertificazioni. I fascicoli scolastici. Il Regolamento di istituto.

L'organizzazione della sicurezza nella scuola.

A.7 Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il reato in generale.

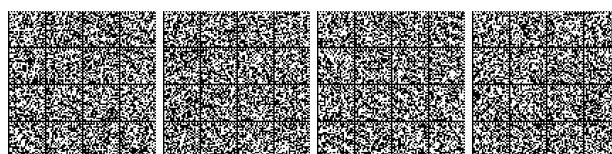
Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, codice penale.



(Articolo 6, comma 4)

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA

	Tipologia	Punti
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale	
A.1.	Titolo di cui alla tabella A, utilizzato quale titolo di accesso al concorso. I titoli diversamente classificati sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1	- $p \leq 75$: 0 punti - $p > 75$: $\frac{p-75}{10}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di laurea magistrale espresso in centesimi L'attribuzione della lode implica l'attribuzione di punti 3
B	Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di accesso, per ciascun titolo	6
B.2	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005, per ciascun titolo	7
B.3	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	8



B.4	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	6
B.5	Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1 e B.1, per ciascun titolo	4
B.6	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo)	2
B.7	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua inglese conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto	C 1: 0,50 C 2: 1
B.8	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo	1
B.9	Abilitazione all'esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato	3
B.10	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami a DSGA	5
B.11	Per ogni idoneità ovvero collocazione in graduatoria in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione per qualifica o area e fascia economica pari o superiore a quella per la quale si concorre	2
B.12	Punteggio aggiuntivo da riconoscere per i titoli di cui ai precedenti punti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8 che siano stati conseguiti nell'ambito delle materie oggetto d'esame	2



C	Titoli di servizio	
C.1	Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di DSGA o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre, per ciascun anno di servizio,	2
C.2	Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di servizio	1
C.3	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo titolare della prima posizione economica o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di servizio	0,50

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE)

Note alle premesse:

— Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.»

— Si riporta l'articolo 32-ter, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2020, n. 203, S.O.:

«5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro

dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

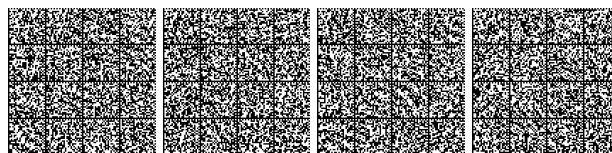
— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— La legge 28 marzo 1991, n. 120, recante: «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 1991, n. 85.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999, n. 170:



«Art. 2 (*Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione*). — 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole parificate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, e D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della Provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

7. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.»

— Si riportano gli articoli 35, commi 3 e 5-ter, 37 e 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celebrità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis);

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.»

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.»

«Art. 37 (*Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.»

«Art. 38 (*Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea*). — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero



dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.»

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante: «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133.

— Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

— Il regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, recante: «Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante: «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155, S.O.

— Il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: «L'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e C», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 233.

— Si riporta l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 2021, n. 136:

«4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane e città metropolitane e, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata per le disabilità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.»

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, recante: «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2021, n. 307.

Note all'art. 1:

— Per il comma 5 dell'articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, si veda nelle note alle premesse.

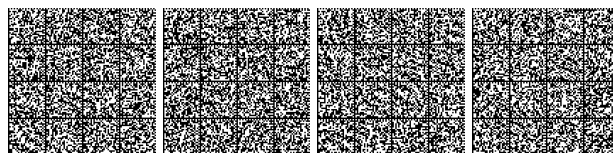
— Si riporta l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2020, n. 309:

«Art. 8 (Corpo ispettivo). — 1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso è preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.»

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea). — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.



2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.»

Nota all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:

«Art. 39 (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time*). — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione

complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di qualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

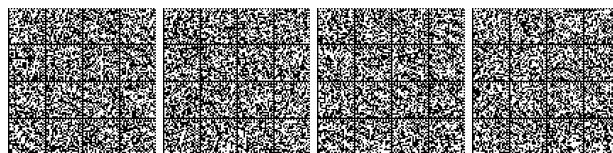
3-ter;

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, an-



che in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessivamente corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998”.

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,

nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i



limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

— Si riporta l'articolo 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.»

Note all'art. 10:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale», è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 17 settembre 2015, n. 216.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, recante: «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2020, n. 225.

Note all'art. 11:

— Si riporta l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

«Art. 51 (*Università e ricerca*). — 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun Ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "a standard dei costi di produzione per studente" sono inserite le seguenti: "al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge



18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di Ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6.

7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.

8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi”. Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato.

9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base “Ricerca scientifica”, capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

— La legge 4 novembre 2005 n. 230, recante: «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari», è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 5 novembre 2005, n. 258.

— Si riporta l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:

«Art. 22 (*Contratti di ricerca*). — 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati ‘contratti di ricerca’, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto

di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Note all'art. 13:

— Si riporta l'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2001, n. 56:

«Art. 13 (*Riconoscimento della minoranza slovena*). — 1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.»

22G00155

